

NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI GIACENZA DEI VINI E/O MOSTI.

AVVERTENZE GENERALI

Nella dichiarazione di giacenza sono indicati i volumi di vini e/o mosti detenuti dal dichiarante negli stabilimenti e nei depositi situati nel territorio di un Comune. Chi utilizzerà i servizi forniti dai CAA potrà fare un'unica dichiarazione riferita alle localizzazioni di più comuni, invece chi utilizzerà il modello da inviare per raccomandata all'Agea sarà costretto alla compilazione di un modello di dichiarazione di giacenza per ciascun Comune sul cui territorio il dichiarante detiene i vini o i mosti.

La dichiarazione va riferita ai prodotti detenuti alla mezzanotte del 31 luglio. Eventuali quantità di vino o mosti viaggianti alla detta data devono essere dichiarati dal destinatario.

Eventuali prodotti vinicoli ottenuti da uve raccolte entro il 31 luglio non dovranno formare oggetto di dichiarazioni di giacenza in quanto sono da considerare come prodotti da dichiarare nella campagna che ha inizio il 1° agosto successivo.

1) Soggetti obbligati alla compilazione e presentazione della dichiarazione di giacenza.

Sono obbligati a presentare la dichiarazione di giacenza tutte le persone fisiche o giuridiche, le Cantine o le associazioni di dette persone che detengono vino e/o mosti di uve e/o mosti concentrati e/o mosti concentrati rettificati alla data del 31 luglio.

2) Soggetti esonerati dall'obbligo.

Sono esonerati dall'obbligo della presentazione della dichiarazione di giacenza:

- I consumatori privati;
- I rivenditori al minuto che esercitano professionalmente un'attività commerciale comprendente la cessione diretta al consumatore finale di quantitativi di vino non superiori, per ciascuna vendita, a 60 litri;
- I rivenditori al minuto che utilizzano cantine attrezzate per il magazzinaggio e il condizionamento di quantitativi di vino non superiori a 10 ettolitri.

3) Termine di presentazione della dichiarazione

Le dichiarazioni di giacenza sono presentate entro e non oltre il 10 settembre di ciascun anno relativamente al comune nel cui territorio si trovano i locali di conservazione dei prodotti di giacenza.

Le dichiarazioni presentate fuori termine sono sottoposte alle sanzioni di cui all'Art. 12 del Reg. CE n. 1282/2001.

La dichiarazione di giacenza è presentata per via telematica o per posta raccomandata rispettando le modalità di presentazione che saranno stabilite dall'AGEA e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO

Sezione A) – Informazioni relative al dichiarante

In questa sezione devono essere indicate le generalità del dichiarante.

- In caso di DITTA INDIVIDUALE dovrà essere barrata la relativa casella e dovranno essere indicate: Il **CUAA o Codice Fiscale** e la Partita Iva, qualora presente, il cognome e nome, il domicilio (indirizzo, numero civico, comune, CAP, e provincia).
- In caso di PERSONA GIURIDICA indicare Il **CUAA o Codice Fiscale** e la Partita Iva, la ragione sociale, i dati della sede legale (indirizzo, numero civico, comune, CAP, e provincia).

In questa sezione dovranno, altresì, essere indicate le generalità del rappresentante (cognome e nome, codice fiscale, domicilio, comune di residenza, data e luogo di nascita) legale della ditta qualora questa sia una persona giuridica. Nel caso di ditta individuale i dati relativi al rappresentante legale coincideranno con quelli relativi al titolare della ditta.

Sezione B) – Informazioni relative alle località in cui sono detenuti i prodotti

In questa sezione devono essere indicati l'indirizzo ed il Comune in cui sono detenuti i prodotti oggetto di dichiarazione. Se la sezione è insufficiente deve essere compilato ed allegato alla dichiarazione un elenco aggiuntivo debitamente sottoscritto.

Sezione C) – Informazioni relative ai prodotti detenuti

I prodotti ottenuti e detenuti sono indicati nella sezione B) alla voce:

- **“produzione”** : se si tratta di vino e/o mosti ottenuti e detenuti da produttori. Per produttore di vino o di mosto si intende chi ha proceduto alla trasformazione di uve proprie, e/o di mosti acquistati e/o propri, e/o di prodotti a monte del vino propri e/o acquistati.
- **“commercio”** : se si tratta di vino e/o mosti acquistati e detenuti per la commercializzazione.

Pertanto, un produttore che ha anche acquistato vini e/o mosti e detiene parte di detti prodotti alla data del 31 luglio indicherà nelle righe da 1 a 6 e da 14 a 15 i volumi detenuti corrispondenti ai prodotti ottenuti dal produttore stesso e nelle righe da 7 a 13 e da 16 a 17 i volumi detenuti corrispondenti ai prodotti acquistati.

Nel caso in cui il produttore abbia proceduto all'assemblaggio di prodotti di propria produzione con prodotti acquistati senza effettuare alcuna trasformazione indica i relativi prodotti giacenti alla voce “produzione” o “commercio” applicando il principio della proporzionalità oppure indica i prodotti giacenti alla voce “commercio”.

I prodotti dichiarati sono espressi in ettolitri.

Le quantità devono essere indicate senza riportare i valori decimali relativi ai litri; si precisa che i quantitativi vanno arrotondati per difetto, cioè all'ettolitro inferiore, se i litri sono compresi tra 1 e 50 ; per eccesso, cioè all'ettolitro superiore, se i litri sono compresi tra 51 e 99. A titolo di esempio ettolitri 4,50 pari a litri 450, vanno indicati come ettolitri 4 mentre ettolitri 5,51 pari a litri 551, vanno indicati come ettolitri 6.

PRODUZIONE

Al rigo 1 devono essere indicate le quantità detenute (rossi/rosati, bianchi e totale) di vini da tavola tranquilli, esclusi quelli ad indicazione geografica tipica da indicare al successivo rigo 2 ed escluse le tipologie spumanti, frizzanti e liquorosi da indicare nei successivi righe.

Al rigo 2 devono essere indicate le quantità detenute (rossi/rosati, bianchi e totale) di vini da tavola ad indicazione geografica tipica, con esclusione quindi dei vini spumanti, frizzanti e liquorosi da indicare nella successiva riga.

Al rigo 3 devono essere indicate le quantità detenute (rossi/rosati, bianchi e totale) di vini spumanti, vini frizzanti, vini liquorosi non riconosciuti come D.O.C. e D.O.C.G., compresi quelli ad indicazione geografica tipica. Nella stessa riga potranno essere indicati i vini da uve stramature quando sarà stabilita la relativa disciplina.

Al rigo 4 devono essere indicate le quantità di mosti di uve, compresi i mosti di uve IGT esclusi i mosti concentrati e mosti concentrati e rettificati. I mosti devono essere espresse in ettolitri di vino; la riduzione a vino si ottiene moltiplicando il volume di mosti muti per il coefficiente 0,95.

Al rigo 5 devono essere indicate le quantità detenute (rossi/rosati, bianchi e totale) di vini D.O.C. e D.O.C.G. atti a essere commercializzati come vini tranquilli, vini spumanti, frizzanti o liquorosi compresi i mosti atti a dare vini D.O.C. e D.O.C.G..

Al rigo 6 devono essere riportate la somma delle quantità indicate ai righe da 1 a 5.

COMMERCIO

Al rigo 7 devono essere indicate le quantità detenute (rossi/rosati, bianchi e totale) di vini da tavola tranquilli, esclusi quelli ad indicazione geografica tipica da indicare al successivo rigo 8 ed escluse le tipologie spumanti, frizzanti e liquorosi da indicare nel successivo rigo 9.

Al rigo 8 devono essere indicate le quantità detenute di vini da tavola (rossi/rosati, bianchi e totale) con I.G.T. ad esclusione dei spumanti, frizzanti e liquorosi da indicare nel successivo rigo 9.

Al rigo 9 devono essere devono essere indicate le quantità detenute (rossi/rosati, bianchi e totale) di vini spumanti, vini frizzanti, vini liquorosi non riconosciuti come D.O.C. e D.O.C.G., compresi quelli ad indicazione geografica tipica. Nella stessa riga potranno essere indicati i vini da uve stramature quando sarà stabilita la relativa disciplina.

Al rigo 10 devono essere indicate le quantità di mosti di uve, compresi i mosti di uve IGT esclusi i mosti concentrati e mosti concentrati e rettificati. I mosti devono essere espresse in ettolitri di vino; la riduzione a vino si ottiene moltiplicando il volume di mosti muti per il coefficiente 0,95.

Al rigo 11 devono essere indicate le quantità detenute (rossi/rosati, bianchi e totale) di vini D.O.C. e D.O.C.G. atti a essere commercializzati come vini tranquilli, vini spumanti, frizzanti o liquorosi compresi i mosti atti a dare vini D.O.C. e D.O.C.G..

Al rigo 12 devono essere indicate le quantità di vini importati dai paesi terzi.

Al rigo 13 devono essere riportate la somma delle quantità indicate ai rigi da 7 a 12.

Ai rigi 14,15, 16, e 17 devono essere indicate le quantità rispettivamente di mosto concentrato e mosto concentrato rettificato detenute espresse in ettolitri di mosto, e quindi nel loro effettivo volume senza applicazione di nessun coefficiente.

Sezione D); E); F); e G) - **Informazioni relative ai vini DOC e DOCG ed ai vini spumanti, ai vini frizzanti ed ai vini liquorosi DOC e DOCG**

In queste sezioni i detentori di vini tranquilli D.O.C. e D.O.C.G, vini spumanti D.O.C. e D.O.C.G, vini frizzanti D.O.C e D.O.C.G , vini liquorosi D.O.C e D.O.C.G devono specificare, per ogni tipo di vino, il codice e la descrizione completa del vino (es.: descrizione ".....") prevista dal disciplinare.

La ricerca del codice è effettuata utilizzando le tabelle di codifica riportate in allegato. Si richiama l'attenzione dei dichiaranti che la codifica da utilizzare per la compilazione di dette sezioni. è modificata rispetto a quella utilizzata negli anni precedenti e riprende quella utilizzata per la compilazione della dichiarazione delle superfici vitate..

Qualora la denominazione del prodotto detenuto non risulti presente nelle tabelle, nella colonna 'codice' dovrà essere indicata la dicitura 'N.C.' (non codificato), mentre nella colonna 'Denominazione' va riportata la dicitura prevista dal disciplinare.

Deve essere indicato il codice "9999" per i vini VQPRD importati da altri paesi comunitari.

Si fa presente, a scopo di maggior chiarezza, che la denominazione del vino deve essere riportata senza ulteriori specificazioni quali, ad esempio, nome della casa produttrice e/o imbottigliatrice, annata di produzione delle uve, metodi di spumantizzazione o vinificazione, etc.

Non vanno indicati in tali sezioni quantitativi di vino in giacenza, per tipologia, inferiori all'ettolitro.

Nel caso di mosto di uve indicato nella sezione B, sotto la riga 5 e 10, la codifica deve essere riportata utilizzando il codice del vino al quale esso darà origine con l'avvertenza di riportare una "M" successivamente al codice nella apposita colonna 'Mosto'.

Ad es.: il mosto parzialmente fermentato Moscato d'Asti atto a produrre Asti Spumante deve essere indicato nella sezione E utilizzando i codici **0013**.

Sezione D) – **Informazioni relative ai vini a D.O.C. e D.O.C.G.**

In questa sezione i detentori di vini tranquilli D.O.C. e D.O.C.G. dovranno specificare, per ogni tipo di vino, nella prima colonna il codice della DO corrispondente; nella colonna 'Denominazione' va riportata la descrizione completa del vino prevista nel disciplinare; nelle ultime due colonne vanno riportate le quantità di vino detenute in relazione al colore sempre espresse in ettolitri.

Se la sezione è insufficiente deve essere compilato l'apposito allegato debitamente sottoscritto, da inviare unitamente alla dichiarazione.

Sezione E) – Informazioni relative ai vini spumanti D.O.C. e D.O.C.G.

In questa sezione i detentori di vini spumanti D.O.C. e D.O.C.G, dovranno specificare, per ogni tipo di vino, nella prima colonna il codice della DO corrispondente; nella colonna 'Denominazione' va riportata la descrizione completa del vino prevista nel disciplinare; nelle ultime due colonne vanno riportate le quantità di vino detenute in relazione al colore sempre espresse in ettolitri.

Se la sezione è insufficiente regolarsi come per la sezione D.

Sezione F) – Informazioni relative ai vini frizzanti D.O.C. e D.O.C.G.

In questa sezione i detentori di vini frizzanti D.O.C. e D.O.C.G, dovranno specificare, per ogni tipo di vino, nella prima colonna il codice della DO corrispondente; nella colonna 'Denominazione' va riportata la descrizione completa del vino prevista nel disciplinare; nelle ultime due colonne vanno riportate le quantità di vino detenute in relazione al colore sempre espresse in ettolitri..

Se la sezione è insufficiente regolarsi come per la sezione D.

Sezione G) – Informazioni relative ai vini liquorosi D.O.C. e D.O.C.G.

In questa sezione i detentori di vini liquorosi D.O.C. e D.O.C.G, dovranno specificare, per ogni tipo di vino, nella prima colonna il codice della DO corrispondente; nella colonna 'Denominazione' va riportata la descrizione completa del vino prevista nel disciplinare; nelle ultime due colonne vanno riportate le quantità di vino detenute in relazione al colore sempre espresse in ettolitri..

Se la sezione è insufficiente regolarsi come per la sezione D.

Le quantità riportate nelle righe 'Totale' delle sezioni D, E, F, G, devono coincidere con le quantità indicate rispettivamente alle righe 5 e 11 della sezione B sommate alle eventuali quantità di mosto indicate.